



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 58/18

Lussemburgo, 2 maggio 2018

Sentenza nelle cause riunite C-331/16

K. /Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie e C-366/16 H. F. / Belgische Staat (Diritto di soggiorno e asseriti crimini di guerra)

La necessità di limitare la libertà di circolazione e di soggiorno di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare, sospettato di aver partecipato, in passato, a crimini di guerra, dev'essere valutata caso per caso

Tale valutazione implica un bilanciamento tra, da un lato, la minaccia costituita dalla persona di cui trattasi per gli interessi fondamentali della società di accoglienza e, dall'altro, la tutela dei diritti dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari

Causa C-331/16

K. cittadino croato e bosniaco, è giunto nei Paesi Bassi nel 2001, accompagnato dalla moglie e da un figlio minore. Tre sue domande consecutive di asilo sono state respinte, l'ultima delle quali, nel 2013, con provvedimento recante divieto di ingresso nel territorio. Nel corso dello stesso anno, a seguito dell'adesione della Croazia all'Unione europea, K. ha chiesto la revoca di tale divieto. Nel 2015, le autorità dei Paesi Bassi hanno accolto tale domanda, pur dichiarando K. indesiderabile nel territorio dei Paesi Bassi, in quanto colpevole di crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle unità speciali dell'esercito bosniaco. Secondo le autorità, la protezione dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza esigevano che si facesse tutto il possibile per evitare che cittadini olandesi venissero a contatto con persone che nel loro paese di origine si erano rese colpevoli di crimini di guerra. In particolare, le autorità volevano evitare che persone rimaste vittime delle condotte addebitate a K., o loro familiari, si trovassero in sua presenza nei Paesi Bassi. Investito della relativa controversia, il rechtbank Den Haag, zittingsplaats Middelburg (Tribunale dell'Aia, sede di Middelbourg, Paesi Bassi) ha deciso di interrogare la Corte di giustizia in merito all'interpretazione della direttiva dell'Unione relativa al diritto di circolazione e di soggiorno dei cittadini europei¹.

Causa C-366/16

H. F., cittadino afgano, è giunto nei Paesi Bassi nel 2000 e ha ivi presentato, senza successo, una domanda di asilo. Nel 2011 H. F. e sua figlia si sono stabiliti in Belgio. Dopo aver presentato diverse domande di permesso di soggiorno in tale paese, che hanno avuto esito negativo, H. F. ha proposto, nel 2013, una nuova domanda in qualità di familiare di un cittadino dell'Unione, poiché sua figlia aveva la cittadinanza olandese. Da ultimo, il diniego delle autorità belghe è stato fondato sulle informazioni contenute nel fascicolo della procedura di asilo riguardante H. F. nei Paesi Bassi. Da tale fascicolo risulterebbe che H. F. ha partecipato a crimini di guerra o crimini contro l'umanità, o ordinato, nell'ambito delle funzioni che esercitava, di commettere tali crimini. Il Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Commissione per il contenzioso in materia di stranieri, Belgio), investito della relativa controversia, ha deciso di sottoporre alcune questioni pregiudiziali alla Corte. Esso dubita, in particolare, della compatibilità della decisione di diniego di soggiorno con la direttiva dell'Unione relativa al diritto di circolazione e di soggiorno dei cittadini europei.

¹ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n° 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77).

Nella sentenza odierna, la Corte ricorda anzitutto che gli Stati membri possono adottare misure limitative della libertà di circolazione e di soggiorno di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, in particolare per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Orbene, una restrizione imposta da uno Stato membro alle libertà di circolazione e di soggiorno di un cittadino dell'Unione (o di un cittadino di un paese terzo familiare di tale cittadino), che sia stato destinatario, in passato, di una decisione di esclusione dal beneficio dello status di rifugiato poiché sussistevano seri motivi di sospettare che avesse commesso un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni unite, può rientrare nella nozione di provvedimenti di «ordine pubblico» o di «pubblica sicurezza» ai sensi della direttiva.

Secondo la Corte, il fatto che la persona interessata sia stata destinataria, in passato, di una decisione di esclusione dal beneficio dello status di rifugiato non può automaticamente portare alla constatazione che la sua semplice presenza sul territorio dello Stato membro ospitante costituisca una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società. **Infatti, prima di adottare una misura fondata su motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, è necessaria una valutazione caso per caso.**

La constatazione dell'esistenza di una tale minaccia deve essere fondata su una valutazione del comportamento personale dell'interessato, prendendo in considerazione le conclusioni della decisione di esclusione dal beneficio dello status di rifugiato e gli elementi su cui essa è fondata, in particolare la natura e la gravità dei crimini o degli atti che gli sono contestati, il livello del suo coinvolgimento personale in essi, l'eventuale esistenza di motivi di esonero da responsabilità penale e l'esistenza o meno di una condanna penale. Tale valutazione globale deve anche tener conto del tempo trascorso dalla presunta commissione di tali crimini o atti nonché del comportamento successivo di tale persona, e in particolare considerare se tale comportamento manifesti la persistenza di un atteggiamento che attenti ai valori fondamentali dell'UE, in un modo che potrebbe turbare gravemente la tranquillità e la sicurezza fisica della popolazione.

La Corte rileva altresì che, pur sembrando poco probabile che tali crimini o atti possano riprodursi al di fuori del loro contesto storico e sociale specifico, **un comportamento dell'interessato che dimostri la persistenza di un atteggiamento che attenti ai valori fondamentali dell'UE, quali la dignità umana e i diritti dell'uomo, è idoneo a costituire una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società** ai sensi della direttiva.

Tale valutazione implica un bilanciamento tra, da un lato, la minaccia che il comportamento personale dell'interessato rappresenta per gli interessi fondamentali della società di accoglienza e, dall'altro, la tutela dei diritti che i cittadini dell'Unione e i loro familiari traggono dalla direttiva.

Infine, la Corte considera che, ai fini dell'adozione di una decisione di allontanamento nel rispetto del principio di proporzionalità occorre tener conto, in particolare, della natura e della gravità del comportamento addebitato all'interessato, della durata e, se del caso, della legalità del suo soggiorno nello Stato membro ospitante, del tempo trascorso da quando ha avuto luogo tale comportamento, del comportamento da lui tenuto durante tale periodo, del grado della sua attuale pericolosità per la società, nonché della solidità dei legami sociali, culturali e familiari con detto Stato membro.